

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, DE GIUSEPPE, CRAVERO e TRIFOGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1976

Modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente l'ammissione ai concorsi per assistente presso gli enti ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 18 aprile 1975, n. 148, si è consentito che ai concorsi per assistente presso gli enti ospedalieri venga ammesso anche il personale sanitario medico privo della corrispondente idoneità, ma che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico nella disciplina per almeno sei mesi.

Con l'articolo 50 della legge suddetta si è, altresì, consentito, limitatamente al periodo di un anno dalla sua entrata in vigore, che ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri il tirocinio pratico potesse essere sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare.

La limitazione temporale della suddetta disposizione ha lasciato irrisolto il problema della esclusione dai concorsi per assistente di quei medici che, assunti mediante pubblico avviso per un periodo non superiore a sei mesi, ma talora trattenuti per tempo maggiore, in attesa dell'espletamento del

pubblico concorso, non potrebbero partecipare, perchè privi del requisito della idoneità o dell'avvenuto tirocinio.

Se si considera che un assistente incaricato ospedaliero, assunto senza il requisito di idoneità o di tirocinio, ha compiti giuridici professionali analoghi ad un assistente incaricato o di ruolo, che quei requisiti possiede, e che si trova a svolgere, per un periodo temporale identico e talvolta superiore a quello del tirocinio, compiti con responsabilità professionali e di dipendente, che il sanitario tirocinante non ha, senza tuttavia acquisire il titolo di avvenuto tirocinio, appare evidente la opportunità di equiparare il predetto servizio al periodo di tirocinio, ripristinando senza limiti di tempo la oramai scaduta disposizione dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Poichè la suddetta disposizione, priva del limite temporale, non avrebbe carattere di sanatoria, essendo diretta ad evitare ingiustificate ragioni di discriminazione rispetto

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'ammissione ai concorsi per assistente ospedaliero derivanti da disarmonie legislative causate da particolari esigenze di organizzazione dei servizi, appare opportuno mantenere il principio della differente durata del tirocinio e, quindi, del periodo di

servizio equipollente, previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della citata legge 18 aprile 1975, n. 148, per quanto riguarda gli assistenti incaricati ospedalieri di radiologia e terapia fisica, nonché di anestesia e rianimazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Art. 74. - (*Tirocinio pratico ad assistente*). — Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

La durata del tirocinio di radiologia e terapia fisica e di anestesia e rianimazione è di un anno.

Il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare ».